

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa";

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per l' "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, che prevede la concessione della bandiera di istituto al Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, 23 aprile 2004, n. 161, recante "Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;

VISTO il decreto ministeriale 4 giugno 2007, concernente l'istituzione del Gruppo Operativo Mobile;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

RITENUTA la necessità di prevedere misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine di garantire la razionalizzazione e la maggiore efficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore.

Decreta:

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «legge», la legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) «Ministro», il Ministro della giustizia;
 - c) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - d) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - e) «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
 - f) «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile;
 - g) «Direttore», il Direttore del Gruppo operativo mobile.

Art. 2 (Funzioni del G.O.M.)

1. Il G.O.M. è ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento ed opera alle sue dirette dipendenze.
2. Il G.O.M. è dotato di bandiera di istituto concessa con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011.
3. Il G.O.M. provvede:
 - a) alla vigilanza e osservazione dei detenuti sottoposti a regime speciale previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della legge, e cura, in via esclusiva e nei casi disposti con provvedimento del Capo del Dipartimento, le ulteriori attività riguardanti i predetti detenuti;
 - b) alla vigilanza e osservazione dei detenuti che collaborano con la giustizia individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento in quanto ritenuti di maggiore esposizione a rischio;
 - c) alle traduzioni e ai piantonamenti di detenuti e internati ritenuti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ad

elevato indice di pericolosità, anche in ragione della loro posizione processuale; tali servizi possono essere espletati, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia;

d) alla vigilanza e osservazione di detenuti per reati di terrorismo, anche internazionale, specificamente individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, anche se ristretti in regimi diversi da quello previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della legge.

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b), c) e d), l'elenco dei detenuti ed internati individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento è sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento.

5. Su disposizione del Capo del Dipartimento, il G.O.M. può essere impiegato:

a) nei casi previsti dall'articolo 41-bis, comma 1, della legge;

b) in ogni altro caso di emergenza del sistema penitenziario.

Art. 3

(Struttura del G.O.M.)

1. Il G.O.M. si articola in un Ufficio centrale e in Reparti operativi mobili istituiti presso istituti penitenziari e servizi territoriali dell'amministrazione penitenziaria per il tempo necessario all'espletamento del servizio in tali sedi.

2. Il G.O.M. dispone di centri-servizi per la custodia e la manutenzione degli automezzi e del materiale in dotazione, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento, secondo criteri di efficienza e di economicità di gestione.

Art. 4

(Nomina e funzioni del Direttore e del vice Direttore)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Capo del Dipartimento, secondo criteri previsti da successivo decreto del Ministro, ad un dirigente superiore del Corpo per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ed è prorogabile una sola volta per un biennio.

2. Il Direttore impiega il personale e utilizza le risorse assegnate all'ufficio secondo le direttive e con il coordinamento del Capo del Dipartimento.

3. Il Direttore, per necessità straordinarie ed urgenti, può richiedere alla Direzione generale del personale e delle risorse l'assegnazione temporanea di unità di personale in possesso di specifiche competenze in relazione a particolari compiti, dandone tempestiva comunicazione al Capo del Dipartimento.

4. Il Direttore trasmette al Capo del Dipartimento, con cadenza trimestrale, una relazione sulle attività gestionali e operative del G.O.M..

5. L'incarico di vice Direttore del G.O.M. è conferito dal Capo del Dipartimento ad un appartenente al personale del ruolo dei funzionari del Corpo con qualifica non inferiore a commissario coordinatore.

Art. 5

(Ufficio centrale)

1. L'Ufficio centrale del G.O.M. è articolato in sezioni istituite con provvedimento del Capo del Dipartimento. La responsabilità di ciascuna sezione è affidata con provvedimento del Capo del Dipartimento ad un funzionario del Corpo con qualifica inferiore a quella del vice Direttore.

2. L'Ufficio centrale provvede in particolare:

a) all'analisi delle esigenze formative del personale, segnalando alla Direzione generale della formazione le esigenze di specifici programmi formativi, di addestramento e di aggiornamento;

b) all'attività di verifica e controllo sui servizi espletati dai Reparti operativi mobili;

c) allo scambio di informazioni con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento in ordine a particolari posizioni processuali e penitenziarie di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge, ovvero ristretti, anche in regimi diversi, per reati di terrorismo, anche internazionale;

d) alla raccolta ed analisi delle informazioni necessarie all'esercizio delle sue attribuzioni, anche avvalendosi delle banche dati del sistema informativo interforze e di quelle in uso presso l'amministrazione penitenziaria, raccordandosi con i competenti uffici del Dipartimento e della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati;

e) al supporto operativo per l'espletamento di particolari servizi disposti dal Capo del Dipartimento, avvalendosi di un'aliquota di pronto impiego a ciò deputata.

Art. 6

(Reparti operativi mobili)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, possono essere istituiti e soppressi sul territorio nazionale Reparti operativi mobili del G.O.M.

2. Il coordinamento dei Reparti operativi mobili è assegnato, con provvedimento del Capo del Dipartimento, a personale del Corpo appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore capo. Quando lo richiedono specifiche esigenze di servizio il coordinamento è assegnato ad un funzionario del Corpo.

3. Il coordinatore del Reparto operativo mobile comunica al direttore dell'istituto penitenziario e al Direttore i fatti e gli elementi di interesse per l'ordine e la sicurezza, nonché per la corretta attuazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge. Il direttore dell'istituto penitenziario segnala al Capo del Dipartimento e al Direttore i fatti e gli elementi rilevanti per il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del Reparto operativo mobile.

4. Il coordinatore del Reparto operativo mobile trasmette al Direttore, con cadenza trimestrale, resoconti informativi sulle attività svolte e le risorse impiegate.

Art. 7

(Dotazioni organiche)

1. Con decreto del Ministro adottato su proposta del Capo del Dipartimento è determinato il contingente delle unità di personale del Corpo da assegnare al G.O.M..

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento il contingente di personale di cui al comma 1 può essere incrementato per periodo determinati e in relazione a particolari e motivate esigenze operative del G.O.M..

3. I compiti amministrativo-contabili dell'ufficio sono assegnati a personale appartenente al comparto ministeri del Dipartimento, al quale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 8

(Criteri di accesso e modalità di reclutamento)

1. Per il reclutamento del personale, la Direzione generale del personale e delle risorse adotta procedure di interpellato biennale destinate al personale appartenente ai ruoli non direttivi del Corpo, tenuto conto delle esigenze comunicate dal Direttore e prevedendo che il dieci per cento dei posti disponibili sia riservato a personale con anzianità di servizio non superiore ad un anno.

2. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico e la durata minima di permanenza di quattro anni, nonché l'incondizionata disponibilità all'impiego in qualunque sede del G.O.M..

3. Per partecipare all'interpello è necessario che l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a trentacinque anni se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quaranta anni se appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;

b) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;

c) giudizio non inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;

d) assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;

e) assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso, ovvero conclusi con provvedimento anche non definitivo;

f) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente; se l'anzianità di servizio è inferiore ad un anno, assenza di sanzioni disciplinari.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello e determinate le categorie di titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove selettive di efficienza fisica e tiro e la composizione di apposita commissione tecnica di valutazione, nonché i criteri di nomina e le funzioni della commissione di valutazione che, a seguito di colloquio selettivo con i candidati, definisce la graduatoria degli idonei. Con lo stesso decreto sono, altresì, definite le modalità per la predisposizione della graduatoria definitiva degli idonei che hanno utilmente superato il corso di formazione, per l'ammissione temporanea presso l'Ufficio. I candidati che superano la selezione, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 4, sono ammessi a frequentare il corso di formazione e addestramento della durata di tre mesi. La Direzione generale della formazione pianifica il corso d'intesa con il Direttore.

5. E' ammesso alla frequenza del corso di formazione un numero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di un decimo.

6. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, al termine del corso di formazione di cui al comma 5, il personale risultato idoneo è assegnato temporaneamente dalla sede di appartenenza al G.O.M., nei limiti dei posti messi a concorso. Ai soli fini amministrativi, il relativo provvedimento è inserito nel sistema informatico del personale come trasferimento.

Art. 9

(Durata e revoca dell'incarico)

1. Il periodo di permanenza in servizio è di quattro anni, prorogabile a domanda fino ad un massimo di ulteriori tre anni. Alla scadenza il personale fa rientro nella sede di provenienza.

2. Con decreto del Ministro, adottato su proposta del Capo del Dipartimento, è determinata un'aliquota di personale non soggetto alle previsioni di cui al comma 1, al fine di assicurare continuità tecnico-operativa, formativa e di gestione del G.O.M.. Il medesimo decreto indica il termine massimo di impiego del personale della predetta aliquota.

3. Il Capo del Dipartimento dispone il rientro immediato nella sede di provenienza di qualunque appartenente al G.O.M. che abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'incarico, ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive. Le segnalazioni relative agli appartenenti al corpo sono trasmesse senza ritardo dal Direttore al Capo del Dipartimento.

4. Il servizio operativo espletato dà diritto ad una maggiorazione del punteggio annuale per la mobilità ordinaria proporzionale al tempo di permanenza, purché essa sia di durata minima di almeno quattro anni. Il coefficiente di maggiorazione è stabilito con provvedimento del Capo Dipartimento su proposta del Direttore generale del personale e delle risorse.

5. Il periodo di permanenza di cui al comma 1 è computato, ad ogni effetto, ai fini della partecipazione all'interpello nazionale per la mobilità a domanda del personale del Corpo.

Art. 10

(Vestiaro, equipaggiamento e dotazioni strumentali)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono determinati l'adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento degli appartenenti al Corpo impiegati al gruppo, anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al decreto del Ministro 10 dicembre 2014 in relazione alle specifiche esigenze di impiego.

2. Il Capo del Dipartimento, sentito il Direttore generale del personale e delle risorse, determina con proprio provvedimento le dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, gli equipaggiamenti, i sistemi di comunicazione e di sicurezza assegnati al gruppo.

3. Il personale assegnato al G.O.M. è autorizzato a fregiarsi del distintivo di appartenenza, determinato con provvedimento 23 febbraio 2000 del Direttore generale del dipartimento, annotato dalla Ragioneria Centrale in data 8 maggio 2000.

Art. 11

(Servizio amministrativo contabile)

1. Al G.O.M. è assegnato dal Direttore generale del personale e delle risorse un contabile del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo.

2. Il Direttore generale del personale e delle risorse può assegnare personale contabile del materiale per le esigenze dei reparti di cui all'articolo 6.

3. L'acquisizione urgente di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo è effettuata dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi.

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. In mancanza del personale del Corpo inquadrato nella qualifica di dirigente superiore, l'incarico di Direttore è conferito ad un ufficiale del ruolo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia, con qualifica non inferiore a generale di brigata.

2. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, e 8, comma 4, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa, per il personale in servizio da almeno sei anni al G.O.M., i termini di permanenza sono prorogati, a domanda, di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2017

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Nucleo investigativo centrale e delle sue articolazioni territoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254, recante "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007, concernente la costituzione del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera b), del predetto decreto, che prevede che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recante l'organizzazione e le funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10 in materia di criteri di accesso e modalità di reclutamento del personale, corsi di aggiornamento e valutazione e revoca dell'incarico;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure volte ad attuare la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del predetto Nucleo investigativo centrale in coerenza con la nuova riorganizzazione degli uffici del Dipartimento dell'organizzazione penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- «Ministro», il Ministro della giustizia;
 - «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - «N.I.C.», il Nucleo Investigativo Centrale;
 - «comandante», il comandante del Nucleo Investigativo Centrale;
 - «Nucleo regionale», il Nucleo investigativo regionale;
 - «comandante regionale», il comandante del Nucleo investigativo regionale;
 - «Provveditorato», il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
 - «Provveditore», il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 2 (Struttura e organizzazione del N.I.C.)

1. Nell'ambito dell'Ufficio III - Attività ispettiva e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - opera un servizio centrale di polizia giudiziaria, denominato N.I.C..
2. Al N.I.C. è assegnato personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria. La dotazione organica è determinata con separato decreto del Ministro.
3. Ai fini dell'accesso, della revoca degli incarichi, del reclutamento e della formazione professionale si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 8, fatta eccezione per il comma 3, lettera a), e degli artt. 9 e 10 del decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016. Per partecipare all'interpello relativo al reclutamento presso il N.I.C. è necessario che l'aspirante abbia un'età non superiore a quarantacinque anni, se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, e non superiore a cinquanta anni, se appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.
4. Il Comandante del N.I.C. è nominato con provvedimento del Capo del Dipartimento tra i funzionari di comprovata capacità ed esperienza della Polizia penitenziaria, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro.
5. L'incarico è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, prorogabile, una sola volta, per un biennio.
6. Nell'ambito del N.I.C., con provvedimento del Capo del Dipartimento, sentito il comandante, sono costituiti un ufficio di segreteria ed una o più unità operative. Per ciascuna unità operativa sono individuati i responsabili con le modalità di cui al comma 4, secondo i criteri previsti con decreto del Ministro.

Art. 3 (Funzioni e ambiti di competenza del N.I.C.)

1. Al N.I.C. sono affidate funzioni di polizia giudiziaria, svolte alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
2. Il Capo del Dipartimento esercita funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo amministrativo del personale assegnato al N.I.C.

3. Il N.I.C. svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, anche avvalendosi dei nuclei regionali previsti dall'articolo 4, dei quali coordina le attività.

4. Il N.I.C., anche avvalendosi dei nuclei regionali, cura altresì l'analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale rilevati in ambito penitenziario.

5. Le attività del N.I.C. sono svolte anche mediante accesso alle banche dati in uso all'amministrazione penitenziaria.

6. L'attività investigativa, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, è di regola svolta dal N.I.C. relativamente a:

a) delitti di criminalità organizzata nazionale e internazionale;

b) delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di eversione dell'ordine costituzionale;

c) indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari ovvero intere regioni territoriali eccedenti la regione in cui è situato l'istituto;

d) indagini di speciale complessità che richiedano necessariamente l'impiego del N.I.C..

7. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria ed il rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva, nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, il comandante del N.I.C. può:

a) convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamento con articolazioni della polizia penitenziaria, a livello centrale, regionale o locale, per assicurare il coordinamento delle investigazioni ed ottimizzare le risorse impiegate;

b) incaricare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il comandante di uno dei nuclei regionali previsti all'articolo 4;

c) richiedere al Capo del Dipartimento, quando ricorrono specifiche e motivate esigenze investigative, la temporanea aggregazione di personale del nucleo centrale presso i Provveditorati o gli istituti penitenziari del luogo ove si svolge l'attività di indagine;

d) avvalersi, per periodi temporalmente determinati e per lo svolgimento di specifiche indagini, di personale dei Nuclei regionali o degli istituti penitenziari che abbia specifiche competenze investigative, previo assenso del Capo del Dipartimento.

8. Il comandante, con cadenza semestrale, trasmette al Capo del Dipartimento una relazione illustrativa delle attività del N.I.C., e delle modalità di gestione delle risorse impiegate, nella quale sono riportati i contenuti delle relazioni dei Comandanti regionali di cui all'articolo 4, comma 7. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi della natura e dell'andamento dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale in ambito penitenziario. Nella medesima relazione non possono essere inseriti dati, notizie ed informazioni coperti da segreto a norma del codice di procedura penale.

9. Il Capo del Dipartimento trasmette al Ministro, con cadenza annuale, una relazione illustrativa delle attività del N.I.C.. Nella relazione non possono essere inseriti dati, notizie e informazioni coperte da segreto a norma del codice di procedura penale.

Art. 4

(Nuclei investigativi regionali)

1. Presso i Provveditorati operano, come articolazioni territoriali del N.I.C., Nuclei regionali aventi la stessa competenza territoriale dei Provveditorati.

2. Il Provveditore esercita funzioni di coordinamento e controllo amministrativo del personale assegnato al Nucleo regionale.

3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, ai Nuclei regionali sono assegnate unità di personale di polizia penitenziaria per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, oltre che per gli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge al Corpo, secondo criteri definiti con decreto del Ministro.

4. I comandanti regionali sono nominati dal Capo del Dipartimento, sentiti il Provveditore e il comandante del N.I.C., secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro.

5. I Nuclei regionali svolgono, nell'ambito territoriale di competenza e in coordinamento operativo con il N.I.C., le funzioni di polizia giudiziaria per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria ed il rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva, i comandanti regionali potranno incaricare, per singoli atti di indagine, nell'ambito territoriale di competenza, i comandanti dei Reparti di Polizia Penitenziaria, che individueranno le unità cui affidare l'esecuzione dell'incarico, tra quelle che già si occupano, unitamente ad altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge al Corpo di Polizia penitenziaria, dello svolgimento delle attività di polizia giudiziaria.

6. I Nuclei regionali svolgono, altresì, in ambito locale e in stretto raccordo con il N.I.C., funzioni di impulso e coordinamento delle attività di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale in ambito penitenziario.

7. I comandanti regionali, con cadenza semestrale, trasmettono al comandante del N.I.C. una relazione illustrativa delle attività svolte dal Nucleo regionale e delle modalità di gestione delle risorse impiegate.

Art. 5

(Misure di coordinamento)

1. A fini del coordinamento, della necessaria informazione e del razionale impiego delle risorse disponibili, il comandante e i comandanti regionali trasmettono al Capo del Dipartimento le notizie relative all'avvenuto inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, nonché i successivi aggiornamenti, nel rispetto degli obblighi in materia di segreto prescritti dalle norme del codice di procedura penale e del rapporto di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, non si tiene conto, per il conferimento dell'incarico di Comandante, del periodo svolto quale responsabile del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007.

2. Il decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2017

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria (S.A.D.A.V.).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 recante il "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 12 maggio 2000 di Istituzione del Servizio per l'Approvvigionamento e la Distribuzione dell'Armamento e del Vestiario (S.A.D.A.V.);

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera g), del predetto decreto, che prevede l'adozione di specifico decreto del Ministro, con il quale si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario del Corpo di polizia penitenziaria;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure volte ad attuare la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del predetto Servizio in coerenza con la nuova riorganizzazione degli uffici del Dipartimento dell'organizzazione penitenziaria e al fine di assicurare efficienza, economicità e trasparenza delle attività di custodia e distribuzione del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore:

Decreta:

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

h) "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

i) "Direzione generale", la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

j) "Direttore generale", il Direttore generale del personale e delle risorse del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

k) "S.A.D.A.V.", il Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario;

l) "Direttore", il direttore del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario.

Art. 2

(Struttura del S.A.D.A.V.)

4. Il servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario (S.A.D.A.V.) per il Corpo di polizia penitenziaria costituisce struttura di servizio tecnico-logistico di livello non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 25, co. 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

5. Il S.A.D.A.V. opera nell'ambito della Direzione generale, che ne assicura il coordinamento e il controllo anche mediante gli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.

Art. 3

(Funzioni del S.A.D.A.V.)

1. Il S.A.D.A.V. assicura:

a) l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle attività di custodia e distribuzione del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria, avvalendosi di strutture logistiche distaccate sul territorio, individuate con provvedimento del Capo del dipartimento su proposta del Direttore generale, sentiti i Provveditori regionali interessati;

b) la puntuale rilevazione dei fabbisogni del Corpo di polizia penitenziaria relativamente al materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento, a supporto delle attività di programmazione della direzione generale;

c) il tempestivo e puntuale svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo delle articolazioni dell'amministrazione penitenziaria competenti per gli acquisti di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento, anche curando la collaborazione con le corrispondenti strutture delle altre forze di polizia a fini di studio preliminare e sperimentazione.

2. Il Direttore trasmette con cadenza semestrale al Direttore generale una dettagliata relazione sulle attività svolte ed i risultati conseguiti dal servizio.

Art. 4

(Gestione contabile)

6. Al S.A.D.A.V. è assegnato dal Direttore generale un contabile del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Il Direttore generale può assegnare contabili del materiale per le esigenze delle strutture logistiche distaccate sul territorio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

8. L'acquisizione urgente di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria è effettuata dal dirigente individuato come responsabile delle acquisizioni di beni e servizi.

Art.5
(Disposizioni finali)

1. Il decreto del Ministro della giustizia 12 maggio 2000 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2017

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del Decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del 18 novembre 2014, n. 201, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno

2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2000, istitutivo del Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia (Vi.s.a.g.);

RITENUTO di dovere adottare misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore:

Decreta:

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- b) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- c) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- d) «Provveditore regionale», il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;
- e) «servizio Vi.s.a.g.», il Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia;
- f) «Nuclei territoriali», le articolazioni della giustizia istituiti presso le sedi dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria;
- g) «Regolamento», il regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il 18 novembre 2014, n. 201, recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 2
(Struttura e competenza territoriale)

1. Il servizio Vi.s.a.g. opera nell'ambito dell'Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento. Il Capo del Dipartimento adotta le necessarie direttive e assicura il coordinamento delle funzioni anche mediante delega a personale direttivo avente specifiche esperienze ed attitudini nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

2. Il Capo del Dipartimento istituisce nuclei territoriali del servizio Vi.s.a.g. presso le sedi dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria. I provveditori regionali, in conformità alle direttive del Capo del Dipartimento, coordinano i nuclei territoriali, anche mediante delega a personale direttivo avente specifiche esperienze ed attitudini nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 3
(Composizione del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei territoriali)

1. Al servizio Vi.s.a.g., nei limiti delle dotazioni organiche dell'Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, è assegnato un contingente di personale composto da tre appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, di cui una unità proveniente dalla carriera dei funzionari, una unità

proveniente dal ruolo degli ispettori e una unità proveniente dal ruolo degli agenti e assistenti, con funzioni di segreteria, nonché da tre professionalità tecniche individuate tra funzionari e assistenti tecnici e un medico competente in regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di Polizia, ad una Forza armata o ad altra pubblica amministrazione.

2. Ai nuclei territoriali sono assegnate idonee professionalità individuate tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria e funzionari e assistenti tecnici, nonché un medico competente in regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di polizia, ad una Forza armata o ad altra pubblica amministrazione. Il Provveditore regionale competente adotta i provvedimenti di assegnazione e di revoca e li trasmette al Capo del Dipartimento e al Direttore generale.

3. Le funzioni di componente del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei territoriali sono esercitate in via non esclusiva.

4. La Direzione generale della formazione del Dipartimento assicura specifici programmi di formazione del personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. e ai nuclei territoriali.

Art. 4

(Funzioni di vigilanza)

1. Il Servizio Vi.s.a.g., anche avvalendosi dei nuclei territoriali, assicura la vigilanza sulla corretta osservanza della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il Regolamento.

2. Per lo svolgimento delle funzioni e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, il personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. ha accesso ai luoghi, ai documenti ed alle informazioni rilevanti per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art. 5

(Attività di programmazione)

1. Nell'ambito della programmazione degli interventi di vigilanza, il servizio Vi.s.a.g., avvalendosi anche dei nuclei territoriali:

a) elabora un programma di verifiche periodiche sull'effettiva attuazione degli obblighi prescritti per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

b) svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6

(Riesame dei giudizi del medico competente)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento, in conformità ad uno specifico protocollo operativo stipulato con l'Amministrazione di appartenenza del medico convenzionato, sono regolate le modalità esecutive della procedura di riesame dei giudizi del medico competente, prevista dall'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti il 8 agosto 2017

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 10 luglio 2017 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2016 - 4^a serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2017 - 4^a serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 giugno 2017 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2017 con il quale è stata recepita la predetta delibera e è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice e dei segretari;

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 luglio 2017 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione medesima;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016, è modificata come segue:

la professoressa Lucia Anna VALVO, ordinario presso l'Università degli studi Kore di Enna, è nominata componente effettivo, in sostituzione del professor Massimo STIPOLINI, dimissionario;

l'avvocato Enrico FRONTICELLI BALBOLLI, del foro di Roma, è nominato componente effettivo, in sostituzione dell'avvocato Lucio GIACOMARDO, dimissionario.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2017 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 10 luglio 2017

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Nuovo regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

1. Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

2. Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. mag.gab.26/05/2017.0021958.U